

**Pubblicato il 15/10/2018**

**Sent. n. 1505/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 473 del 2018, proposto da Costruiamo S.r.l., Chiriatti Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Quinto, Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;

contro

Comune di Sannicola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Paola Scorrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sannicola, via Xi Febbraio n 17;

per l'annullamento

della nota prot. n. 2555/18 del 19-2-2018, successivamente trasmessa, con la quale il Responsabile dell'Ufficio del PUG del Comune di Sannicola si è espresso negativamente sulla proposta di piano di lottizzazione presentata dalle società ricorrenti in data 23-4-2014 e rimodulata in data 22-1-2016, prescrivendo il ridimensionamento del volume di progetto e la previsione di ulteriori aree da destinare a standards; di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sannicola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Responsabile dell'Ufficio del PUG del Comune di Sannicola si è espresso negativamente sulla proposta di piano di lottizzazione presentata dalle società ricorrenti.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: incompetenza dell'autorità emanante; violazione degli artt. 15-16 L.R. n. 20/01; violazione degli artt. 1, 3, 10-*bis* l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.

All'udienza del 10.10.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Va anzitutto esaminata la preliminare eccezione di inammissibilità formulata dal Comune, a motivo della natura asseritamente interlocutoria dell'atto impugnato.

Il motivo è infondato.

L'atto in esame non solo esprime le ragioni ostative all'accoglimento della proposta delle ricorrenti, ma indica le modifiche da effettuarsi in vista della successiva approvazione.

Inoltre, esso detta indicazioni prescrittive, la qual cosa è resa palese dall'inciso finale dell'atto, in cui si legge che: *“In attesa di quanto richiesto, ogni determinazione è sospesa”*.

Per tali ragioni, quello in esame va inteso quale atto finale, che attualizza la lesione in capo ai ricorrenti, e per tale ragione esso deve ritenersi immediatamente impugnabile.

3. Ciò premesso, e venendo ora all'esame dei motivi di ricorso articolati dai ricorrenti, con il primo motivo di gravame questi ultimi deducono il difetto di competenza dell'autorità emanante.

Il motivo è fondato.

La competenza generale in materia di strumenti urbanistici è del consiglio comunale, salvo il caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale, per i quali è competente la giunta municipale (art. 5 co. 13 d.l. n. 70/11, conv. in l. n. 106/11).

Tanto premesso, rileva il Collegio che sulla proposta di piano di lottizzazione presentato dalle ricorrenti si è espresso il Dirigente del Comune di Sannicola, e non invece il consiglio o la giunta, a seconda dei casi.

Per tali ragioni, accertata l'incompetenza dell'autorità emanante, e senza possibilità di esame degli ulteriori motivi di gravame (cfr. AP n. 5/15), va disposto annullamento dell'atto impugnato.

4. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni trattate, per la compensazione delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l'effetto l'atto impugnato.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO